

REGOLAMENTO ENTI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

Art. 1 - Istituzione di quartieri e frazioni

1. Il Comune di Siziano riconosce, all'interno della propria unità amministrativa, una significativa articolazione urbana e sociale, articolata in QUARTIERI e in FRAZIONI.
2. Il Comune di Siziano, come da Allegato A, istituisce i seguenti QUARTIERI denominati provvisoriamente:
 - a. Siziano 1
 - b. Siziano 2
 - c. Siziano 3
 - d. Siziano 4
 - e. Siziano 5
 - f. Siziano 6
3. Il Comune di Siziano istituisce i seguenti gruppi di FRAZIONI denominati provvisoriamente:
 - a. Siziano Gnignano e Cascine
 - b. Siziano Casatico e Bonate
 - c. Siziano Campomorto
4. Il Comune di Siziano attribuisce particolare importanza alla partecipazione attiva dei cittadini dei quartieri e delle frazioni; intende valorizzarne l'organizzazione e la manifestazione facendone realtà territoriali e sociali che promuovono la vita comunitaria dei cittadini e delle cittadine di Siziano.

Art. 2 - Istituzione degli ENTI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

1. Il Comune di Siziano, per incentivare l'espressione diretta dei cittadini e delle cittadine dei quartieri e delle frazioni, intende favorire forme di democrazia partecipata attraverso l'istituzione degli "ENTI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE".
2. Ogni ENTE DI QUARTIERE E DI FRAZIONE fa riferimento ad un solo quartiere e ad una sola frazione, così come individuati dall'art.1, commi 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 3 - Natura e scopo e degli ENTI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

1. Gli Enti di Quartiere e di Frazione sono organi consultivi di rappresentanza di ciascun quartiere e di ciascuna frazione del Comune di Siziano e favoriscono la partecipazione democratica della comunità locale alla vita amministrativa; sono organismi territoriali apolitici di natura associativa, a base volontaristica, espressione dei cittadini che

risiedono o hanno attività nel territorio comunale; sono organismi senza scopo di lucro, rappresentativi degli interessi e delle necessità delle specifiche comunità territoriali di riferimento.

2. Gli Enti di Quartiere e di Frazione hanno l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla vita comunitaria e di promuovere lo sviluppo, il benessere e la sicurezza dei quartieri e delle frazioni; promuove iniziative e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione della cultura e tradizioni.
3. Gli Enti di quartieri e le frazioni promuoveranno forme di collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.
4. Ogni Ente di Quartiere e di Frazione deve agire al fine di rendere la cittadinanza partecipe delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, facendosi interprete e promotore degli interessi dei residenti e degli operatori economici nel quartiere e nella frazione.

Art. 4 - Articolazione degli Enti di Quartiere e di Frazione

1. Gli Enti di Quartiere e di Frazione si articolano in:
 - a. Assemblea di Quartiere e di Frazione
 - b. Comitato di Quartiere e di Frazione
 - c. Portavoce di Quartiere e di Frazione
 - d. Vice Portavoce di Quartiere e di Frazione
 - e. Segretario/a
 - f. Il Coordinamento dei Quartieri e delle Frazioni

Art. 5 - Assemblea di Quartiere e di Frazione

1. L'Assemblea di Quartiere e di Frazione è composta da tutti i residenti che abbiano compiuto 16 anni di età e dagli operatori economici nello specifico quartiere o frazione, come da allegato A.
2. L'Assemblea elegge ogni due anni e mezzo il corrispondente Comitato di Quartiere e di Frazione.
3. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei partecipanti, stabilisce il numero dei componenti del Comitato di Quartiere e di Frazione.
4. L'Assemblea di Quartiere opera senza quorum, in presenza di almeno 10 partecipanti, ad eccezione della prima seduta.
5. L'Assemblea di Frazione opera senza quorum, in presenza di almeno 3 partecipanti, ad eccezione della prima seduta.

6. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno per consentire al corrispondente Comitato di relazionare sulle attività svolte e condividere proposte e criticità.
7. Le riunioni dell'Assemblea devono essere pubbliche.
8. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal/la Portavoce, comunicando tempestivamente data, luogo e ordine del giorno della riunione a tutti i cittadini interessati.

Art. 6 - Comitato di Quartiere e di Frazione

1. Il Comitato di Quartiere e di Frazione è composto da un minimo di tre e da un massimo di nove componenti, sempre in numero dispari, di cui almeno un componente che abbia già compiuto i 18 anni di età.
2. Qualunque residente nel quartiere o nella frazione con almeno 16 anni di età compiuti e che risieda o sia titolare di una attività produttiva o commerciale può candidarsi a membro di un solo Comitato di Quartiere e Frazione, senza limiti di mandato.
3. Non hanno diritto all'elettorato passivo i residenti che ricoprano cariche politiche in Comuni, Province, Aree Metropolitane, Regione e Stato; il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali del Comune di Siziano; i componenti e le componenti delle Commissioni comunali non consiglieri; i candidati e le candidate al Consiglio Comunale di Siziano nella tornata elettorale precedente; coloro che detengono incarichi di presidenza in Enti del Terzo Settore di Siziano.
4. Le sedute del Comitato di Quartiere e di Frazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, esclusi gli assenti giustificati e mai in numero inferiore a 3.
5. Ad ogni rinnovo del Comitato, la Giunta comunale delibera in merito alle modalità di candidatura e di rappresentanza al Comitato di Quartiere e di Frazione da parte dei componenti dell'Assemblea di Quartiere e di Frazione.
6. Il Comitato di Quartiere e di Frazione resta in carica due anni e mezzo e comunque non oltre il mandato del Sindaco in carica.
7. I Comitati si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi per discutere delle questioni inerenti al quartiere o alla frazione.
8. Le riunioni dei Comitati sono convocate dal/la Portavoce, comunicando almeno cinque giorni prima data, luogo e ordine del giorno della riunione a tutti i membri.
9. Il Comitato di Quartiere e Frazione è l'organo deliberativo del Quartiere e della Frazione; ha funzione partecipativa, consultiva e di rappresentanza in merito alle istanze e alle necessità della popolazione ed in merito alle problematiche e alle criticità del territorio di riferimento.

10. Il Comitato opera altresì quale referente territoriale e collabora con l'Amministrazione comunale come interlocutore privilegiato per l'individuazione delle problematiche del territorio e per la predisposizione degli atti comunali relativi ad un'efficace e partecipata proposta di soluzioni.

In particolare, il Comitato può:

- a. esprimere pareri in merito alle iniziative e azioni da intraprendere per il proprio territorio;
- b. collaborare alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive da realizzare nel proprio territorio, coordinandosi con il Sindaco o suo delegato;
- c. elaborare proposte di intervento in materia di opere pubbliche di modesta entità (interventi di piccole manutenzioni, arredo urbano, verde pubblico, etc.);
- d. promuovere e suggerire interventi, anche di carattere economico, a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale con la priorità di incentivare e sostenere le attività realizzate con la collaborazione delle associazioni operanti nel Quartiere o nella Frazione;
- e. essere coinvolto nell'elaborazione di proposte per la formazione del bilancio partecipativo;
- f. promuovere e suggerire interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio e in particolare riguardo al verde pubblico;
- g. collaborare con gli organismi di Democrazia partecipativa promossi dall'Amministrazione comunale;
- h. promuovere la più ampia collaborazione con l'associazionismo sociale e culturale e con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività attraverso iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune, associazionismo e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato;
- i. collaborare alle attività di monitoraggio della qualità dei servizi erogati dal Comune.

11. Le delibere dei Comitati vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

12. Le delibere dei Comitati devono essere trasmesse entro 7 giorni alla Giunta Comunale per permetterne l'analisi e l'eventuale deliberazione ed attuazione in merito.

13. Alle sedute del Comitato partecipa con diritto di parola e senza diritto di voto almeno un rappresentante della Giunta comunale o suo delegato.

Art. 7 - Portavoce di Quartiere e di Frazione

1. Il/la Portavoce di Quartiere e di Frazione rappresenta il Quartiere o la Frazione in cui vive o in cui ha una riconosciuta attività di interesse.

2. Il/la Portavoce deve avere compiuto i 18 anni di età.
3. Il/la Portavoce convoca e presiede il Comitato di Quartiere e Frazione e l'Assemblea. In presenza di almeno 5 richieste da parte dei cittadini, il/la Portavoce convoca un'Assemblea straordinaria entro 10 giorni.
4. Il/la Portavoce viene eletto/a maggioranza assoluta dal Comitato di Quartiere e di Frazione al proprio interno con votazione palese durante la seduta di insediamento.
5. Se i/le candidati/e sono più di due, si procede al ballottaggio tra i due candidati/e che hanno ricevuto più voti al primo turno di votazioni.
6. Il/la Portavoce non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.
7. In caso di dimissioni anticipate del/la Portavoce, il/la Vice Portavoce procede a convocare e presiedere entro 10 giorni una seduta del Comitato per eleggere il/la nuovo/a Portavoce.
8. Il/la Portavoce rappresenta il Quartiere o la Frazione agli incontri con l'Amministrazione comunale ed ha i seguenti incarichi:
 - a. convocare e presiedere le Assemblee e le riunioni del Comitato e stabilirne l'ordine del giorno;
 - b. curare i rapporti con il Sindaco, con la Giunta, nonché con i/le Portavoce degli altri Quartieri e Frazioni;
 - c. inviare al Sindaco copia delle convocazioni, l'ordine del giorno ed i verbali delle Assemblee e dei Comitati.

Art. 8 - Vice Portavoce di Quartiere e di Frazione

1. Il/la Vice Portavoce di Quartiere e Frazione viene eletto/a maggioranza assoluta dal Comitato di Quartiere e Frazione al proprio interno con votazione palese durante la prima seduta di insediamento.
2. Se i/le candidati/e sono più di due, si procede al ballottaggio tra i due candidati/e che hanno ricevuto più voti al primo turno di votazioni.
3. Il/la Vice Portavoce di Quartiere e Frazione non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.
4. Il/la Vice Portavoce di Quartiere e di Frazione sostituisce il/la Portavoce di Quartiere e di Frazione in caso di assenza o in caso di cessazione dalla carica o di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio del/la Portavoce di Quartiere e di Frazione e fino alla nomina di un/a nuovo/a Portavoce

Art. 9 - Il/La Segretario/a

1. Il/La Segretario/a è eletto/a all'interno del Comitato di Quartiere e di Frazione durante la seduta di insediamento del Comitato.

2. Il/La Segretario/a redige i verbali dell'Assemblea e del Comitato. In sua assenza viene nominato un segretario verbalizzante pro-tempore.

Art. 10 - Coordinamento dei Quartieri e delle Frazioni

1. Il Coordinamento dei Quartieri e delle Frazioni è composto da tutti/e i/le Portavoce di Quartiere e di Frazione.
2. Il Coordinamento dei Quartieri e delle Frazioni è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato.
3. Il Coordinamento dei Quartieri e delle Frazioni si riunisce almeno una volta all'anno per coordinare l'attività istituzionale con la rappresentanza locale.

Art. 11 - Dimissione, sostituzione e revoca dei membri del Comitato di Quartiere e di Frazione

1. Le dimissioni da membro del Comitato devono essere presentate all'Assemblea e per conoscenza al/la Portavoce.
2. Qualora un membro del Comitato trasferisca la propria residenza o attività economica presso un altro Quartiere o Frazione o in un altro Comune decade automaticamente dalla carica ricoperta.
3. Lo status di membro del Comitato decade automaticamente:
 - a. dopo due assenze consecutive non giustificate o dopo quattro assenze consecutive giustificate alle riunioni del Comitato;
 - b. in caso di sottoscrizione di candidatura o in caso di elezione o nomina ad uno degli incarichi previsti all'art. 6 comma 3;
4. Il Comitato si scioglie automaticamente qualora, per dimissioni o per altra causa, risulti composto da un numero inferiore a tre membri.

Art. 12 - Spazi e strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Assemblee e dei Comitati gli spazi e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività previste, garantendo un adeguato supporto logistico ed amministrativo.
2. L'Amministrazione comunale mette a disposizione, se non presenti nei Quartieri o nelle Frazioni e nei limiti della sua disponibilità, i locali pubblici nei quali svolgere le riunioni dell'Assemblea e le riunioni del Comitato.
3. La comunicazione e la pubblicizzazione degli eventi riguardanti le Assemblee ed i Comitati è svolta attraverso il portale web o i social del Comune in una sezione dedicata e sugli altri canali informativi istituzionali.

Art. 13 - Modifiche al presente regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere proposte dai Comitati di Quartiere e di Frazione o dall'Amministrazione Comunale, previa consultazione delle Assemblee.

Art. 14 - Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale di Siziano.
2. Il presente regolamento è pubblico e sarà disponibile presso la sede dell'Amministrazione Comunale e sui mezzi di comunicazione di riferimento.